

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

29 dicembre 2015

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE  
Ilda CURTI  
Stefano GALLO  
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE  
Gianguido PASSONI  
Giuliana TEDESCO

Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l'Assessore Mariagrazia PELLERINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: INVESTIMENTI SU IMPIANTI FISSI FERROFILOTTRANVIARI E DI FERMATA CONSUNTIVO ANNO 2014. CONTRIBUTO DI EURO 530.000,00 A FAVORE DI INFRATRASPORTI.TO SRL. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tedesco.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 1998 00798/064), esecutiva dal 20 marzo 1998, si provvedeva ad approvare la Convenzione degli Impianti Fissi Ferrofilotranviari relativa alla concessione del diritto d'uso a favore di ATM (oggi GTT S.p.A.) degli impianti in questione a titolo oneroso per un periodo di diciannove anni a decorrere, pro – quota, dal 1997. Con la suddetta Convenzione si poneva a carico di ATM – ora GTT S.p.A., oltre alla manutenzione ordinaria, anche la manutenzione straordinaria, i rinnovi, le migliorie e le nuove tratte, fermo restando la possibilità per la Città di porre a proprio carico gli oneri per queste ultime. La scelta di porre a carico dell'azienda di trasporto anche i costi relativi alla manutenzione straordinaria ed ai rinnovi, migliorie e nuove tratte era determinata dal fatto che i finanziamenti erogati all'ATM, - oggi GTT S.p.A.- in base alla precedente normativa (Legge n. 151/1981 e provvedimenti specifici integrativi), erano riferiti alla complessiva gestione dei servizi, reti, impianti e relative dotazioni e pertanto le risorse finanziarie disponibili consentivano, entro certi limiti, anche manutenzioni straordinarie e di rinnovo degli impianti, restando a carico di specifici ulteriori finanziamenti i soli interventi di sviluppo delle reti. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2007 (mecc. 2007 04205/064), esecutiva dal 10 dicembre 2007, si procedeva ad approvare alcune modificazioni alla succitata Convenzione, poiché a seguito dell'introduzione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, come previsto dal D. Lgs. 422/1997 e s.m.i., i corrispettivi economici attribuiti alla ATM - oggi GTT S.p.A.- a fronte di servizi vengono commisurati ai costi di esercizio al netto di quelli relativi alle infrastrutture e senza ulteriori misure di supporto. Tali previsioni normative non consentono alla Società di ricevere i mezzi finanziari sufficienti per far fronte ai necessari interventi di rinnovo della rete tranviaria. Tali modificazioni erano in linea con la stessa disciplina civilistica in materia di diritto d'uso: infatti, ritenendo che in caso di concessione di diritto d'uso trovino applicazione gli artt. 1025 e 1026 del codice civile disciplinanti, tra l'altro, gli obblighi inerenti il diritto d'uso e l'applicabilità delle norme sull'usufrutto al diritto d'uso, e gli artt. 1004 e 1005 del codice civile, disciplinanti il riparto di competenze tra proprietario ed usufruttuario relativamente alla manutenzione del bene - ne consegue che doveva essere posta a carico di GTT la sola manutenzione ordinaria. Con tale atto, pertanto, venivano posti a carico del Comune gli oneri economici (da riconoscersi a titolo di contributi in conto impianti) relativi alla manutenzione straordinaria nel limite approvato dall'Assemblea dei soci, sulla base dei progetti di interventi e dei programmi di rinnovo e manutenzione straordinaria da inoltrare almeno 45 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per acquisire il parere favorevole dei Settori tecnici competenti.

Con deliberazione (mecc. 2009 04455/064) approvata in data 8 febbraio 2010 ed esecutiva dal 22 febbraio 2010, il Consiglio Comunale della Città avviava un'operazione di ristrutturazione societaria al fine di realizzare, attraverso più fasi, la costituzione di:

- (i) una società titolare delle infrastrutture, interamente pubblica in conformità al vigente

comma 13 dell'articolo 113 T.U.E.L., aperta alla futura partecipazione ove possibile della Regione Piemonte nella quale il Comune detenga non meno del 50%;

(ii) una società di erogazione di servizi pubblici, soggetta alla normativa vigente in materia di affidamento di servizi pubblici locali.

Pertanto, il Consiglio Comunale con la citata deliberazione (mecc. 2009 04455/064) stabiliva di procedere alla costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 113 comma 13 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che dispone che "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5" determinando il capitale sociale iniziale, interamente pubblico ed incredibile, in Euro 50.000,00 assunto, sottoscritto e versato dalla Città di Torino.

In linea con gli indirizzi contenuti nella suddetta deliberazione (mecc. 2009 04455/064), con successiva deliberazione (mecc. 2010 01953/064) del 17 maggio 2010, esecutiva dal 30 maggio 2010, il Consiglio Comunale approvava l'operazione di scissione parziale proporzionale della società GTT S.p.A., con sede in Torino, corso Turati n. 19/6, alla luce del disposto degli articoli 2506 Codice Civile e seguenti; inoltre, approvava il progetto di scissione ed i relativi allegati redatti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2506 ter Codice Civile ed approvato dal Consiglio d'Amministrazione della GTT S.p.A.

A seguito di tale scissione alla società beneficiaria Infratrasporti.To S.r.l., veniva conferita:

- la proprietà degli impianti della Linea 4 e degli investimenti strumentali alla stessa;
- la gestione degli impianti fissoferrofilo tranviari;
- la proprietà superficiale della Linea 1 di Metropolitana e la relativa gestione;
- le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di impianti, sistemi ed infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia pubblici che privati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica compreso il personale attualmente dedicato a tale attività a cui veniva applicato il contratto degli autoferrotranvieri.

A tal proposito si precisava inoltre che tale operazione si rendeva necessaria per consentire di detenere in un'unica società sia il patrimonio conferito/ceduto dalla Città sia il know how di GTT S.p.A. di progettazione e realizzazione di opere strumentali al sistema dei trasporti, ponendo un vincolo di inalienabilità dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico locale sia per quanto riguarda quelli conferiti sia per quanto riguarda quelli ceduti a

titolo oneroso.

Inoltre, con la suddetta deliberazione (mecc. 2010 01953/064) si autorizzava il Sindaco o un suo delegato a modificare e/o integrare le convenzioni e/o altro genere di accordi in essere tra la Città di Torino e GTT che, per effetto dell'operazione di scissione, prevedono che la Società Beneficiaria divenga parte in causa di tali convenzioni o altro genere di accordi e si dava atto che, a seguito della cessione della Linea 4, la vigente convenzione per la costituzione del diritto d'uso degli impianti fissoferrofilo tranviari e di fermata in essere tra la Città e GTT S.p.A. avrebbe disciplinato anche il rapporto tra Infratrasporti.To S.r.l., parte attiva del rapporto limitatamente alla proprietà della Linea tranviaria 4 e delle sue fermate, e GTT S.p.A. ovvero altro gestore subentrante individuato a seguito di gara.

A seguito della scissione, pertanto, venivano trasmessi tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società scissa, relativamente al patrimonio trasferito, come già descritto nel progetto di scissione, in capo alla società beneficiaria e, quindi:

- la proprietà e i diritti del compendio infrastrutturale oggetto della concessione di costruzione e gestione della "Metropolitana Automatica di Torino";
- l'insieme delle addizioni, integrazioni e rinnovi del compendio infrastrutturale della rete e degli impianti fissi ferrofilo tranviari di proprietà del Comune di Torino, effettuati da GTT S.p.A., come risultanti dai valori contabili indicati nel progetto stesso.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 02525/064) del 10 maggio 2011 si prende atto, tra le altre cose, che la vigente concessione d'uso degli impianti alla luce del rapporto divenuto trilaterale va distinta in concessione d'uso per la gestione della rete facente capo a Infratrasporti.To S.r.l. (eccetto la linea 4 poiché di proprietà di Infratrasporti.To S.r.l.) e concessione d'uso dei beni strumentali all'esercizio del servizio facente capo al concessionario del servizio di tpl e quindi i relativi obblighi diventano:

a) la manutenzione ordinaria delle impianti della linea 4, degli impianti fissi fa capo al gestore del servizio di tpl secondo le modalità dettagliatamente descritte all'art. 4.1 della convenzione degli impianti fissi;

b) la manutenzione straordinaria, sulla base dei progetti approvati e nei limiti di impegni di spesa assunti dagli enti proprietari, viene effettuata dal gestore del servizio di trasporto pubblico locale nella misura strettamente necessaria a garantire le esigenze del servizio medesimo (quali utilizzo del personale officine; completamento dei lavori in corso e appaltati da GTT);

c) i rinnovi della rete, i potenziamenti della rete e le nuove opere rientrano nella manutenzione straordinaria effettuata da Infratrasporti.To S.r.l. con oneri a carico degli enti proprietari;

d) la progettazione fa capo a Infratrasporti.To S.r.l.

L'art. 5 comma 9 del Contratto di Servizio approvato con determinazione dirigenziale (mecc. 2012 43023/064) sullo schema di contratto già approvato dal Consiglio Comunale del 4 ottobre 2010 (mecc. 2010 01960/064), conferma il principio che gli oneri di manutenzione

straordinaria sono a carico degli enti proprietari.

Con il piano investimenti 2014-2016 Infratrasporti.To S.r.l. ha preventivato, per l'anno 2014, investimenti sulla rete tramviaria cittadina per un totale di Euro 6.193.211,35 di cui Euro 5.817.254,10 per la rete di proprietà della Città di Torino.

A consuntivo sono stati eseguiti e fatturati da GTT ad Infrato interventi sulla rete tramviaria per Euro 4.538.245,47; il costo della struttura di engineering tranviario è risultato pari a complessivi Euro 575.910,85 e quindi una spesa totale pari a Euro 5.114.156,32 sensibilmente inferiore a quanto previsto nel suddetto piano investimenti approvato dalla Città (-12,1%; Euro -703.097,78 in valore assoluto).

In dettaglio la spesa trasmessa da GTT a Infratrasporti ha riguardato Euro 1.556.794,71 di opere appaltate, Euro 592.513,97 di materiali di magazzino utilizzati per gli interventi di manutenzione ed Euro 541.861,48 di costi del personale operaio utilizzato negli interventi di che trattasi, per un costo operativo diretto pari ad Euro 2.691.170,16.

Il personale GTT indiretto della direzione tramviaria (pari a complessivi 12 addetti FTE) è stato consuntivato per un costo complessivo di Euro 582.297,00 portando così i costi operativi di GTT a Euro 3.273.467,16.

La spesa complessivamente fatturata è ulteriormente integrata dai costi del magazzino immobilizzato da GTT pari a Euro 136.141,12 dall'onere per gli assets immobilizzati (carro torre, mezzi di intervento, attrezzature industriali, ecc.) pari a Euro 408.474,42 ed infine dalle spese generali ed amministrative pari a Euro 720.162,77.

Il costo complessivo delle manutenzioni straordinarie sulla rete tramviaria della Città di Torino è stata nel 2014 comunque sensibilmente inferiore anche a quella consuntivata nel 2013 (-14%, Euro -833.766,11 in valore assoluto).

Alla luce di tali premesse con il presente provvedimento, la Città provvede a riconoscere a favore di Infratrasporti.To S.r.l un contributo a rendicontazione per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti fissi ferofiltranviari e di fermata in concessione d'uso per la gestione della rete facendo capo a Infratrasporti.To srl e in concessione d'uso dei beni strumentali all'esercizio a GTT S.p.A., ai sensi e per gli effetti della sopra citata Convenzione ed in applicazione alla succitata deliberazione ed in coerenza con il sopra richiamato Contratto di Servizio, previsti ed ultimati nell'anno 2014 per una somma pari ad Euro 530.000,00 quale contributo finanziario a parziale copertura dei predetti lavori. Il suddetto contributo, esente dalla ritenuta IRES ai sensi dell'art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

La spesa totale di Euro 530.000,00 verrà finanziata mediante oneri di urbanizzazione il cui utilizzo è autorizzato con lettera nota prot. 5136 del 29 dicembre 2015.

La devoluzione e l'erogazione del contributo, fino alla sua concorrenza massima, da parte della Città avverranno a seguito della presentazione da parte di Infratrasporti.To S.r.l. di idonea

documentazione contabile e tecnica. Si dà atto che la manutenzione straordinaria degli impianti fissi ha la finalità di permettere il mantenimento del corretto funzionamento delle strutture di trasporto per garantire la sicurezza dei cittadini e per mantenere il patrimonio della Città di Torino, considerato quanto disposto dal comma 9 dell'art. 5 del Contratto di Servizio. Tali spese risultano infatti essere inderogabili ed essenziali per garantire il livello di efficienza della rete di trasporto cittadino. Considerato infine l'interesse generale si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell'art. 6 comma 9 Legge 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l'ente pubblico.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### D E L I B E R A

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano ed in applicazione dell'art. 5 comma 9 e ss del contratto di servizio sottoscritto (AP 686), un contributo in conto impianti pari ad Euro 530.000,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti fissi ferroatobianchi e di fermata in concessione a Infratrasporti.to S.r.l. da parte della Città, per l'anno 2014.  
Tale contributo è esente dalla ritenuta IRES ai sensi dell'art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  
La spesa di Euro 530.000,00 verrà finanziata mediante oneri di urbanizzazione il cui utilizzo è autorizzato con lettera nota prot. 5136 del 29 dicembre 2015 (capitolo 143860);
- 2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione del relativo provvedimento di impegno di spesa ed erogazione del contributo in oggetto;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alle Società Partecipate,  
Politiche per la Sicurezza,  
Polizia Municipale e Protezione Civile  
Giuliana Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore di Staff  
Carla Villari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Il Direttore Finanziario  
Anna Tornioli

Verbale n. 68 firmato in originale:

IL SINDACO  
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mauro Penasso

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 gennaio 2016 al 19 gennaio 2016;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 gennaio 2016.

